

Documento di *Valutazione di Impatto* (stralcio)

SOMMARIO

1	Oggetto del Documento	3
2	Normativa di riferimento	16
3	Descrizione sistematica del trattamento	21
4	Valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti	22
	Modalità di minimizzazione dei dati.....	22
	Limitazione della conservazione.....	22
5	Diritti degli interessati.....	23
6	Valutazione della presenza di trattamenti ad elevato rischio intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati	24
7	Gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati	25
8	Gestione dei rischi per l'Organizzazione	26
9	Determinazione e valutazione del Rischio Intrinseco per l'Organizzazione e per gli Interessati.....	27
10	Misure di sicurezza per gestire i rischi	28
11	Conclusioni.....	29

1 Oggetto del Documento

Il presente documento contiene la valutazione d'impatto del trattamento "Gestione del Concordato Preventivo Biennale", relativo ai diversi processi afferenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB), previsto da:

- art. 17 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale);
- articoli da 6 a 39 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 3: (Decreto)

Tali norme dispongono l'introduzione del *Concordato preventivo biennale* (CPB) a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.

L'istituto si rivolge, in particolare, a contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:

- aderiscono al **Regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190¹;
- applicano gli **Indici sintetici di affidabilità** (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'istituto del CPB si caratterizza per i seguenti elementi portanti:

A. **Proposta:** l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche, formula una proposta di determinazione di una base imponibile biennale, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che deve tenere conto anche dell'andamento dell'economia dei diversi settori economici;

B. **Accettazione:** il contribuente può accettare la proposta. In caso di accettazione, lo stesso si obbliga a dichiarare per un biennio le basi imponibili concordatarie (diverse da quelle determinate sulla base dei risultati effettivamente conseguiti). Di conseguenza, sono considerati irrilevanti, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, eventuali maggiori o minori basi imponibili rispetto a quelle oggetto del concordato, fermo restando l'adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.

Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate memorizza esclusivamente le proposte accettate e non memorizza il dato relativo alla mancata accettazione.

C. **Decadenza:** al verificarsi di determinate condizioni il CPB cessa di avere efficacia.

Il Decreto, che ha disciplinato compiutamente il CPB, si articola in quattro capi:

- nel *Capo I* sono individuate le disposizioni a carattere generale riferibili a tutte le tipologie di contribuenti per le quali si rende applicabile il CPB;

¹ Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

- nel *Capo II* sono previste le disposizioni del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione degli ISA;
- nel *Capo III* sono disciplinate le norme del CPB specificatamente riferite ai contribuenti interessati dalla applicazione del regime forfetario;
- nel *Capo IV* sono definite le disposizioni di coordinamento e chiusura dell'articolato.

Per la realizzazione di questo nuovo strumento di *compliance*, come previsto anche dall'articolo 9 del Decreto, sono utilizzati gli ISA²: gli ISA devono essere, infatti, utilizzati come base di calcolo (ancorché non esclusiva) per la definizione della proposta di concordato, sia per i soggetti che applicano tale strumento che per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario. L'elaborazione della metodologia e degli algoritmi ISA è il risultato di un procedimento lineare e trasparente che prevede la partecipazione di diversi soggetti, tra i quali le Organizzazioni di categoria e gli Ordini professionali, e la pubblicazione delle attività svolte.

Sia per gli ISA che per il CPB sono poste in essere una serie di attività, che si traducono:

- 1) nella pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia di documentazione di supporto (tra cui le note tecniche e metodologiche (NTM) in bozza);
- 2) nella illustrazione alle Organizzazioni di categoria e agli ordini professionali, che intervengono ai tavoli tecnici di valutazione, in quanto soggetti coinvolti nel processo di elaborazione degli ISA e della metodologia di calcolo del CPB, delle possibili soluzioni metodologiche;
- 3) nella descrizione di tutti i profili metodologici e nell'approvazione degli stessi con normativa secondaria (decreto ministeriale): si tratta delle note tecniche e metodologiche (NTM) che descrivono in dettaglio il processo di costruzione e il meccanismo di applicazione dei singoli ISA e del CPB, oltre che i contenuti delle cosiddette variabili "precalcolate";
- 4) nella pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, dei documenti tecnici sopra citati, unitamente ai decreti ministeriali che li approvano;
- 5) nella predisposizione di una messaggistica che guida i singoli utenti nella illustrazione, all'interno del *software* di calcolo, degli esiti della applicazione degli ISA e del CPB e di possibili anomalie compilative.

² l'articolo 9 del Decreto prevede espressamente che: "La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza [...] le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. **La predetta metodologia [...] tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e delle risultanze della loro applicazione**, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali".

Per quanto sopra, il processo garantisce il rispetto della trasparenza documentale in punto di metodologie e algoritmi utilizzati, sia per gli ISA che per il CPB.

Si illustrano, di seguito, le principali fasi operative correlate al funzionamento dell'istituto del CPB.

1) Accesso al CPB

Ai fini dell'accesso al CPB sono previste le seguenti condizioni:

1. assenza di "debiti" fiscali di rilevante entità nei confronti dell'Erario;
2. regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
3. assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione del CPB.

Con specifico riferimento all'ultima condizione, si evidenzia che, essendo il CPB un regime opzionale, cui il contribuente accede solo se valuta la proposta interessante e conveniente, il contribuente non sarà mai tenuto a comunicare al Fisco l'eventuale presenza di condanne.

Al contrario, il Fisco verrà messo a conoscenza dell'informazione relativa all'assenza di condanne solo da parte dei contribuenti che accettano la proposta di CPB.

I contribuenti non interessati non saranno quindi tenuti a comunicare nulla; ne deriva che per tutti coloro che non aderiranno al CPB non sarà possibile determinare se la mancata dichiarazione della presenza della condizione di accesso in argomento dipenda dalla presenza di condanne penali o dalla presenza di una diversa causa ostativa o, infine, diversamente, dall'assenza di interesse per la proposta di CPB.

Le suddette condizioni di accesso sono individuate ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto e fanno riferimento, rispettivamente, alla "Presenza dei requisiti" e all'"Assenza di cause di esclusione".

Nell'ambito della presenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del citato decreto, rientra l'assenza di debiti tributari di rilevante entità nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di CPB.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato e la presenza di condanna per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quello di applicazione del CPB, rientrano nell'ambito delle cause di esclusione previste dall'articolo 11 del decreto.

Per quanto attiene tali cause di esclusione, ai fini dell'accesso al CPB, viene richiesta al contribuente un'unica conferma per entrambe le tipologie.

Con riferimento all'"Assenza di cause di esclusione", si evidenzia che, l'autocertificazione è resa



2) Adesione al CPB

Ai fini dell'applicazione di tale istituto l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici di ausilio alla comunicazione dei dati per il calcolo della proposta, all'elaborazione della stessa ed alla sua eventuale accettazione.

Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate memorizza esclusivamente le proposte accettate e non memorizza il dato relativo alla mancata accettazione.

L'Agenzia delle entrate non dispone pertanto dell'elenco dei soggetti che, avendo ricevuto una proposta di CPB, abbiano ritenuto di non accettarla.

Da quanto sopra risulta evidente che la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo in tema di accertamento, che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.

Il contribuente, tramite tali programmi informatici, può inserire i dati sulla base dei quali viene elaborata la proposta, cui, se lo ritiene conveniente, può aderire comunicando l'accettazione entro il termine normativamente previsto.

Gli applicativi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per il calcolo della proposta da parte del contribuente sono forniti gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate e possono essere utilizzati dopo essere stati installati e gestiti attraverso computer locali.

Nessun dato sarà trasmesso all'Amministrazione finanziaria, se non a valle della accettazione della proposta³.

2.1 Contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA

Per i contribuenti soggetti all'applicazione degli ISA, il processo delle attività, che può condurre all'accettazione del CPB da parte degli stessi, si articola come di seguito.

Compilazione - l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'utenza il *software* di calcolo degli ISA integrato con un set minimo di informazioni utili ai fini del CPB. Il contribuente dovrà indicare in tale *software* i dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA e, solo se interessato all'applicazione del CPB, quelli ulteriori per il calcolo della proposta di concordato.

Esito del calcolo - Il *software* formula la proposta di concordato.

³ Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Proposta CPB - sulla base dei dati inseriti nel software, il contribuente visualizza:

- la proposta di CPB per il primo p.i. successivo a quello cui sono relativi i dati dichiarati;
- la proposta di CPB per il secondo p.i. successivo a quello cui sono relativi i dati dichiarati.

Adesione al CPB (eventuale) - una volta finalizzate le precedenti fasi, il contribuente può, se lo ritiene conveniente:

- aderire alla proposta, manifestando all'amministrazione finanziaria, direttamente in dichiarazione annuale dei redditi o attraverso un apposito modello di comunicazione compilabile tramite il software⁴ la propria volontà di accettare la proposta;
- non aderire alla proposta, non compilando l'informazione relativa all'accettazione della proposta di concordato presente nel software, oppure, a decorrere dal 2025 con riferimento al p.i. 2024, non inviando all'Agenzia delle entrate il modello di accettazione del CPB.

La mancata accettazione della proposta di CPB da parte del contribuente potrebbe dipendere dalla assenza delle condizioni necessarie per poter accedere a tale istituto, ovvero dalla mancanza di interesse *tout court* per lo stesso o ancora dalla valutazione che la proposta non sia conveniente.

Decadenza dal CPB

L'istituto cessa di avere efficacia al verificarsi delle condizioni espressamente previste dalla norma.

In particolare, è prevista la decadenza dal CPB nel caso in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, negli anni oggetto del concordato stesso o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero la commissione di altre violazioni fiscali idonee a incidere significativamente sulla determinazione della proposta di concordato.

È prevista, inoltre, la decadenza nel caso in cui, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinino una diversa quantificazione del reddito o del valore della produzione netta rispetto a quelli di cui alla proposta di concordato oggetto di accettazione.

Ai fini del trattamento "*Gestione del Concordato Preventivo Biennale*" ci si riferisce, in particolare, ai seguenti macro-processi distinti per fasi come di seguito descritto.

1) **Fase metodologica** – individuazione della metodologia per la formulazione della proposta

⁴ Tale opzione è prevista a decorrere dal 2025, con riferimento al periodo d'imposta 2024.

La metodologia individuata per la formulazione della proposta concordataria valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per l'elaborazione degli ISA, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La stessa metodologia, inoltre, con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

I dati a tal fine rilevanti sono acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g) del citato articolo, nonché da quelle dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Restano escluse le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari.

È escluso, pertanto, il ricorso ai cosiddetti Dati fattura integrati, così come ai file XML delle fatture elettroniche e ai dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari.

Parimenti, non sono oggetto di trattamento i dati particolari di cui all'articolo 9 del GDPR.

Nello specifico, le BD utilizzate ai fini ISA, rilevanti anche ai fini CPB, sono dettagliate nell'allegato n. 7 al secondo Atto esecutivo della Convenzione quadro 2020-2025 tra MEF e SOSE, stipulato tra l'Agenzia delle entrate e la SOSE (Rif. prot. RU 331606 del 25/11/2021); si tratta nel complesso di 32 archivi⁵, contenenti dati principalmente di natura fiscale, ma anche di altra natura (ad es., dati OMI, utenze, dati PRA).

⁵ 1. Archivio con gli elementi giustificativi delle comunicazioni ISA; 2. Archivio deleghe di pagamento F24 per gli adeguamenti agli studi di settore, ai parametri ed agli ISA; 3. Archivio delle Schede Sintetiche di Verifica; 4. Archivio dei bilanci delle Società di Capitali; 5. Archivio DICHIARAZIONI IVA ANNUALE; 6. Archivio SPESE FUNEBRI; 7. Archivio INPS-UNIEMENS; 8. Archivio dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI); 9. Archivio ZONE OMI; 10. Archivio DIA, SCIA 2 e PERMESSI DI COSTRUIRE; 11. Archivio LOCAZIONI IMMOBILIARI; 12. Archivio BONIFICI PER DETRAZIONI; 13. Archivio DATI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE; 14. Archivio ATTI DI CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE E LICENZA EMESSI DA UFFICI PUBBLICI (relativamente ai soggetti beneficiari di cui all'art. 6, comma 1, lett. E) del DPR 605/73); 15. Archivio ANNO INIZIO ATTIVITA'; 16. Archivio dei CONTRIBUENTI DESTINATARI DI COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE; 17. Archivio UTENZE ENERGIA ELETTRICA; 18. Archivio UTENZE GAS; 19. Archivio UTENZE IDRICHE; 20. Archivio ALBI PROFESSIONALI; 21. Archivio FATTURAZIONE ELETTRONICA; 22. Archivio MODELLO REDDITI; 23. Archivio MODELLI IRAP; 24. Archivio MODELLI 770; 25. Archivio MODELLI CERTIFICAZIONI UNICHE (CU); 26. Archivio INTERMEDIARI DEI CONTRIBUENTI ISA; 27. Archivio MODELLI ISA; 28. Banca dati UNITA' LOCALI (Indirizzi) dei luoghi di esercizio; 29. Archivio PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO; 30. Archivio ASSICURAZIONI, CONTRATTI E PREMI; 31. Archivio CORRISPETTIVI; Archivio LIQUIDAZIONI PERIODICHE; 32. Archivio DELEGHE DI PAGAMENTO F23 "79AT", "GxxT" e "VAET".

Le basi dati informative utilizzate nell'aggiornamento e nella revisione degli ISA sono altresì richiamate nelle note tecniche e metodologiche approvate ogni anno con decreto ministeriale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia delle entrate⁶.

L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. Allo scopo, sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.

Per garantire nel tempo l'affidabilità e l'accuratezza del modello, la norma che disciplina gli ISA prevede la revisione e l'aggiornamento biennale di tutti gli ISA oltre ad interventi correttivi annuali finalizzati a garantire l'aderenza dello strumento alle realtà economiche che rappresenta, tali attività vengono svolte di concerto con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali tramite riunioni periodiche. Inoltre, i dati relativi ai risultati della applicazione degli ISA vengono pubblicati congiuntamente dall'Agenzia e dal MEF sui rispettivi siti internet, consentendo difatti la partecipazione pubblica alla verifica di quanto prodotto in totale trasparenza. Le medesime garanzie saranno applicate al CPB.

Inoltre, in relazione al principio di esattezza dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento, si evidenzia che per gli ISA, sulla cui metodologia è basata l'elaborazione del CPB, vengono esplicitati in un apposito documento metodologico, distintamente per i comparti economici interessati, i criteri di selezione per la definizione dell'insieme di posizioni utilizzate nella fase di individuazione dei MoB e per la definizione del campione di stima utilizzato per la costruzione delle funzioni di regressione multipla, sulla base dei dati presenti, qualora disponibili, per i periodi d'imposta analizzati.

Tali documenti metodologici, approvati ogni anno in relazione agli ISA oggetto di evoluzione, sono allegati ai decreti ministeriali e pubblicati in gazzetta Ufficiale e sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Si osserva quindi che per ogni singolo ISA, SOGEI predispone ulteriore documentazione metodologica⁷ che viene resa disponibile alla Direzione Centrale Piccole e medie imprese

⁶ Da ultimo si richiamano l'allegato n. 89 al decreto ministeriale 18 marzo 2024 nel cui sub allegato 89A sono individuate le base dati dichiarative di riferimento e l'allegato n. 4 al decreto ministeriale 29 aprile 2024 in cui sono elencate tutte le ulteriori banche dati utilizzate per definire il quadro macroeconomico (es. archivi della fatturazione elettronica; corrispettivi telematici; forza lavoro dipendente (INPS); etc.).

⁷ Si tratta di documentazione di supporto alla documentazione ufficiale che non viene approvata né pubblicata, che Sogei, in qualità di Responsabile del trattamento, fornisce all'Agenzia delle entrate, titolare del trattamento.

dell'Agenzia delle entrate antecedentemente al momento della presentazione degli ISA in evoluzione alle Organizzazioni di categoria/Ordini professionali (es. report dei filtri effettuati sul campione oggetto di analisi con indicazione delle numerosità degli scarti e del loro peso percentuale rispetto al campione analizzato). Tale documentazione tecnica specifica è finalizzata a permettere una verifica della corretta applicazione e della coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata per ciascun settore economico; un estratto di tale documentazione viene pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate per le attività propedeutiche agli incontri di condivisione con le Organizzazioni di categoria e agli ordini professionali che costituiscono i tavoli tecnici di valutazione dei singoli settori economici;

La metodologia relativa ai soggetti ISA è stata approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14/06/2024, previo parere positivo formulato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Sose Spa è stata incorporata dalla Sogei Spa⁸, pertanto, a decorrere da tale data, il soggetto che elabora la metodologia coincide con il soggetto che gestisce le banche dati necessarie ai fini della definizione del reddito oggetto della proposta di CPB.

2) Fase metodologica – formulazione della proposta concordataria.

Per i soggetti ISA, partendo dal reddito dichiarato nell'annualità oggetto di dichiarazione, per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

- misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
- valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- confronto con valori di riferimento settoriali;
- criterio formulazione base IRAP;
- rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

⁸ Articolo 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante "Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa".

La formulazione della proposta deriva, pertanto, da un procedimento che applica ai dati dichiarati dai contribuenti la metodologia approvata con decreto ministeriale, senza ricorrere alla costruzione di variabili desunte o derivate.

3) **Fase dichiarativa “trasmissione”** – predisposizione degli strumenti (modelli e *software*) per consentire ai contribuenti di calcolare la base imponibile e comunicare l’adesione al CPB.

3.1 Contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA

Ai fini del calcolo della proposta di CPB il contribuente compila i dati del modello ISA⁹, necessari alla determinazione del punteggio ISA e utilizza le informazioni c.d. “Precalcolate”¹⁰.

Analogamente a quanto previsto per gli ISA, infatti, viene messo a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari, per il download, un file in formato XML con informazioni desunte dai modelli studi di settore/ISA, dai modelli UNICO/REDDITI dei periodi d’imposta relativi a trascorse annualità, nonché informazioni provenienti da banche dati fiscali quali, ad esempio, i dati desunti dalla certificazione unica, dalle comunicazioni relative ai bonifici per le attività di ristrutturazione edilizia, ai contratti registrati (con riferimento al servizio disponibile sul Cassetto fiscale o tra i servizi telematici destinati agli intermediari). Si tratta delle informazioni dichiarate dal contribuente, disponibili nelle banche dati fiscali, allo stesso fornite. Tali dati sono resi disponibili al contribuente in un’ottica di riduzione e semplificazione degli adempimenti. Ad esempio, per il CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 si tratta dei redditi di impresa o lavoro autonomo operativi relativi ai periodi di imposta 2021 e 2022 desumibili dal prospetto economico degli ISA trasmessi dagli stessi contribuenti. Non si tratta, pertanto, di variabili desunte o derivate.

Ciascun contribuente o il relativo intermediario abilitato può accedere a tali dati, consultarli ed acquisirli al fine di effettuare il calcolo degli ISA per ogni periodo di imposta e per il calcolo del reddito concordato. Al riguardo, sono stati previsti specifici controlli di corrispondenza tra i dati resi disponibili dall’Agenzia e quelli importati dal contribuente e utilizzati per il calcolo, al fine di verificare la conformità tra gli stessi e quelli resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. L’esito di tali controlli è reso disponibile agli Uffici dell’Agenzia all’interno dell’applicativo *ISA Uffici*.

I contenuti delle precalcolate ISA e CPB sono analiticamente definiti in appositi decreti ministeriali. Tali decreti vengono pubblicati, oltre che in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della determinazione e dell’accettazione della proposta di concordato, inoltre, sono state individuate ulteriori informazioni, da dichiarare tramite il modello ISA, concernenti dati di natura fiscale e contabile, oltre che il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione per

⁹ Si tratta di dati strutturali e contabili. A titolo esemplificativo, alla presente valutazione d’impatto si allega un modello ISA.

¹⁰ Ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità e del CPB.

Nello specifico, per il primo anno di applicazione del CPB sono state approvate, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, le informazioni di seguito riportate, suddivise in quattro sezioni all'interno del quadro P – *Concordato preventivo biennale del modello ISA 2024*¹¹.

- o *Condizioni di accesso*

In questa sezione sono presenti tre informazioni dichiarate dal contribuente ("*Presenza dei requisiti*"; "*Assenza di cause di esclusione*" e "*Presenza di eventi straordinari*").

- o *Dati contabili*

In questa sezione sono presenti due informazioni dichiarate dal contribuente ("*Reddito rilevante ai fini del CPB*" e "*Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB*").

- o *Proposta CPB*

In questa sezione sono presenti quattro informazioni calcolate dal software ("*Reddito proposto ai fini del CPB*" per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e "*Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB*" per il p.i. 2024 e il p.i. 2025).

- o *Accettazione proposta CPB*

In questa sezione è presente l'informazione dichiarata dal contribuente riguardante l'"*Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025*".

Con riferimento all'informazione "*Presenza di eventi straordinari*", si evidenzia che si tratta di un campo che consente al contribuente di segnalare l'eventuale presenza di eventi straordinari, individuati con decreto ministeriale del 14/06/2024, che hanno condizionato lo svolgimento della propria attività nel primo periodo d'imposta oggetto di concordato, entro il termine di accettazione dello stesso. Le modalità di gestione di tale informazione, che produce effetti ai fini del calcolo della proposta di CPB, sono definite nell'ambito della metodologia di applicazione del CPB, approvata con decreto ministeriale del 14/06/2024.

Si evidenzia che l'informazione "*Presenza di eventi straordinari*" viene resa come autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

A decorrere dal 2025, nel caso in cui il contribuente opti per l'eventuale invio autonomo del modello di adesione al CPB, lo stesso è tenuto a inviare la dichiarazione dei redditi con allegato il modello ISA, entro gli ordinari termini previsti per l'invio dei modelli REDDITI.

¹¹ Ovviamente tali informazioni per gli anni successivi al primo potranno cambiare quantomeno per essere aggiornate nei riferimenti alle annualità cui si riferiscono. Vi potrebbero inoltre essere integrazioni o revisioni con altre informazioni aventi la medesima natura.

In fase di compilazione e di invio sono previste diverse tipologie di controlli.

Tali controlli hanno diverse finalità:

- verificare la completezza dei dati (esempio sezioni con “chiusura al 100% - viene verificato che la somma delle percentuali complessivamente dichiarate sia 100);
- verificare la coerenza dei dati (esempio presenza di spese per la retribuzione del personale dipendente ed assenza di unità di personale dipendente impiegato);
- verifica del rispetto di requisiti di natura informatica (es. aver utilizzato l'ultima versione del software reso disponibile dall'Agenzia delle entrate);
- verificare la coerenza tra i dati presenti nel modello REDDITI e quelli presenti nei modelli ISA e CPB.

4) **Fase dichiarativa “ricezione”** – predisposizione degli strumenti (banca dati di accoglimento, etc.) per consentire la gestione delle informazioni dichiarative afferenti il CPB.

Per consentire la gestione delle informazioni relative al CPB, anche ai fini della successiva fase di controllo del rispetto delle condizioni previste per l'accesso e della corretta applicazione di tale istituto, verrà predisposta un'apposita banca dati di accoglimento che sarà implementata con le informazioni inviate dal contribuente tramite i modelli REDDITI e, a decorrere dal secondo anno di applicazione di tale istituto, anche mediante la comunicazione di accettazione della proposta di CPB.

Al riguardo, si evidenzia che a valle della ricezione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei modelli REDDITI contenenti i dati relativi al CPB e delle comunicazioni di accettazione dello stesso, saranno pianificate attività di riscontro anche dirette a verificare la veridicità della dichiarazione dei requisiti di accesso al CPB e dell'assenza di cause d'esclusione.

Le modalità di gestione dell'invio della comunicazione di accettazione del CPB e della gestione della relativa banca dati sono analoghe a quelle utilizzate per gli ISA, pertanto, si rimanda a quanto riportato nella DPIA relativa al Trattamento “Gestione degli ISA”.

5) **Fase della compliance “singoli contribuenti”** – predisposizione e gestione degli strumenti finalizzati ad agevolare comportamenti fiscalmente corretti.

Questa fase prevede la pubblicazione ad uso dei contribuenti, all'interno dell'area dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, di dati afferenti allo strumento del CPB.

Analogamente a quanto avviene per i dati ISA e con le stesse tempistiche, i dati afferenti il CPB di ciascun contribuente sono pubblicati nel Cassetto fiscale accessibile anche agli intermediari

delegati (soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

In particolare, oltre ai dati fiscali relativi agli ISA¹², nel Cassetto fiscale vengono pubblicati:

- i Modelli ISA contenenti i dati specifici per l'elaborazione e l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale ovvero, a decorrere dal 2025 con riferimento al periodo d'imposta 2024, i modelli per la comunicazione dei dati relativi al CPB, inviati dai contribuenti;
- i Prospetti pluriennali degli ISA¹³ implementati con le informazioni relative al CPB;
- le "Precalcolate" specifiche per l'applicazione del CPB per ogni annualità di imposta, che sono messe a disposizione anche degli intermediari delegati nell'area telematica a loro riservata

Al riguardo, si rimanda a quanto previsto nel Documento di Analisi del Rischio e di Valutazione di Impatto, relativo al Trattamento "Gestione degli ISA".

6) Fase del controllo – predisposizione e gestione dei diversi strumenti finalizzati a consentire le successive attività di controllo da parte degli Uffici operativi.

La fase del controllo si colloca nell'ambito dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici.

In particolare, questa fase sarà volta a verificare anche la correttezza dei dati dichiarati nei modelli dichiarativi I.

Nell'ambito di tale fase, inoltre, si colloca, l'implementazione dell'applicativo "ISA Uffici", destinato agli Uffici dell'Agenzia delle entrate, con la visualizzazione dei dati relativi al CPB presenti all'interno del modello ISA, nonché della proposta di CPB accettata dal contribuente.

¹² Si tratta, nello specifico, delle seguenti informazioni:

- Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA;
- Comunicazioni di anomalia (*compliance*) nei dati dichiarati dai contribuenti ai fini degli ISA;
- Risposte fornite spontaneamente all'Amministrazione finanziaria dai contribuenti destinatari di una comunicazione di anomalia nei dati degli ISA, attraverso lo specifico applicativo fornito gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria;
- Esito del calcolo dei risultati dell'applicativo "Il tuo Isa";
- Prospetto pluriennale degli ISA relativo a diverse annualità, contenente informazioni rilevanti afferenti ai dati dichiarati degli ISA;
- Precalcolate ISA necessarie per l'applicazione degli ISA per ogni annualità di imposta;
- Anomalie telematiche relative alla presenza di anomalie inerenti i controlli telematici tra UNICO/REDDITI e i dati degli ISA;
- Inviti a presentare i modelli degli ISA contenuti nelle ricevute telematiche di presentazione delle dichiarazioni.

¹³ Si tratta di un prospetto riepilogativo relativo a diverse annualità contenente informazioni rilevanti afferenti i dati degli ISA dichiarati.

Presumibilmente la funzionalità "Fascicolo"¹⁴ verrà implementata con un'apposita sezione contenente ulteriori informazioni relative al CPB quali ad esempio l'eventuale decadenza dal CPB o uscita dal CPB.

Accedendo a tale applicativo gli operatori abilitati potranno analizzare singole posizioni e approfondire, caso per caso, se il processo di applicazione del CPB risulta viziato da eventuali elementi che possano determinare la decadenza dal regime stesso.

Si evidenzia che i dati trattati nell'ambito dei servizi strumentali al trattamento "Gestione del Concordato preventivo biennale", ISA Uffici e Cassetto fiscale, sono conosciuti o conoscibili dai contribuenti, trattandosi di dati dichiarati dagli stessi, o comunque di dati dei quali possono agevolmente venire a conoscenza attraverso il Cassetto fiscale. In particolare, si fa riferimento ai dati utilizzati ai fini del trattamento "Gestione degli ISA" e a dati specifici afferenti al CPB (ad es. la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ovvero la presenza di debiti di natura fiscale).

Si rimanda, al riguardo, a quanto previsto nel Documento di Analisi del Rischio e di Valutazione di Impatto, relativo al Trattamento "Gestione degli ISA".

¹⁴ La funzionalità consente la visualizzazione di un fascicolo del contribuente contenente un riepilogo di tutte le informazioni relative agli ISA presentati nell'arco di 5 periodi di imposta, a partire dal 2018.

2 Normativa di riferimento

La legge di delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111 (art. 17) ha previsto l'istituzione del Concordato preventivo biennale (CPB).

In particolare, per i soggetti di minore dimensione titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, è stata prevista la possibilità di accedere a un "Concordato Preventivo Biennale" (di seguito anche "CPB").

Per dare attuazione ai criteri direttivi in materia di CPB contenuti nella legge di delega fiscale è stato approvato il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13.

Tale decreto prevede quanto di seguito riportato.

L'articolo 6 prevede l'elaborazione di un concordato preventivo biennale la cui applicazione è destinata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono l'attività nel territorio dello Stato.

L'articolo 7 prevede che, per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il solo periodo di imposta 2024, per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

L'articolo 8 prevede che L'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici di ausilio all'elaborazione e all'accettazione della proposta.

Viene previsto, inoltre, che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria e che, con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

Sono infine previsti i termini temporali entro cui tali attività devono essere svolte.

L'articolo 9 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall'Agenzia delle entrate tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Viene previsto, inoltre, che, per l'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

Viene previsto, infine, che mediante l'utilizzo dei programmi informatici di cui all'articolo 8, tale proposta viene elaborata e comunicata al contribuente che può aderire alla stessa entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435. Per il primo anno di applicazione del CPB il contribuente può aderire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 10 definisce l'ambito soggettivo di applicazione del concordato relativo ai soggetti ISA.

In particolare, viene previsto che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità che con riferimento all'anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari, ovvero, nel rispetto dei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 9, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

L'articolo 11 individua le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato.

È previsto che non possano accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussista anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- non è stata validamente presentata la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- è stata riportata condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L'articolo 12 dispone che l'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia,

per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Viene previsto, inoltre, che l'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

L'articolo 13 dispone che, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

I contribuenti che aderiscono al concordato, pertanto, sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali, attraverso la presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

L'articolo 14 dispone che, a conclusione del biennio oggetto di concordato, se permangono i requisiti di cui al precedente articolo 10 e non sussistono le cause di esclusione di cui al precedente articolo 11, l'Agenzia formula, con le modalità di cui al precedente articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3.

L'articolo 15 dispone che il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è quello di cui all'art. 54, comma 1 del TUIR al netto delle plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato articolo 54, e dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 16 dispone che il reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è quello di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito concordato sono esclusi i seguenti valori:

- plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58 e 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto

legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 17 dispone che il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al netto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, nonché delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

L'articolo 18 prevede che l'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

L'articolo 19 dispone che, fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Viene previsto anche che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

È previsto, infine, che per i periodi d'imposta oggetto di concordato ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'articolo 20 prevede che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, sia calcolato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'articolo 21 individua le ipotesi che determinano la cessazione del concordato.

In particolare, è previsto che il concordato cessi di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per tali attività sia stata prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

b) il contribuente cessa l'attività.

L'articolo 22 individua le fattispecie in presenza delle quali il concordato cessa di produrre

effetto, per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso.

Si tratta dei seguenti casi:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione differente dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 relativi ai debiti tributari;
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2.

L'articolo 34 prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.

Nel medesimo articolo è, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne decadono.

L'articolo 35 prevede che per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

L'articolo 36 prevede che prima dell'approvazione delle metodologie di calcolo del CPB per i soggetti ISA sia sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3 Descrizione sistematica del trattamento

(omissis)

4 Valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti

Nell'ambito delle attività di cui al presente documento è stata effettuata la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità dello stesso, allo scopo di limitare l'utilizzazione dei dati personali oggetto di trattamento in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) GDPR.

Finalità determinate, esplicite e legittime

A tal fine sono state individuate le misure che garantiscono la necessità e proporzionalità del trattamento, affinché lo stesso sia idoneo a contemperare l'esigenza di tutelare i diritti e le libertà degli interessati in linea con la necessità di renderli disponibili agli uffici dell'Agenzia delle entrate al fine di consentirne l'utilizzo per la verifica della correttezza dei dati dichiarati e dell'effettuazione da parte del contribuente degli adempimenti previsti dall'istituto del CPB.

Modalità di minimizzazione dei dati

Al fine di garantire che i dati oggetto del trattamento siano adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del servizio in esame, vengono trattati solo i dati minimi necessari per consentire all'Agenzia di effettuare la propria attività istituzionale.

Al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati, inoltre, sono state previste adeguate misure di sicurezza in termini di accesso ai dati e alle informazioni, il quale è consentito ai soli utenti degli uffici centrali secondo specifici criteri di profilazione, adottati coerentemente con le funzioni svolte.

Limitazione della conservazione

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

SOGEI s.p.a. provvederà a cancellare i dati relativi alle annualità per le quali il termine di conservazione sopra individuato risulta scaduto.

5 Diritti degli interessati

Diritto degli Interessati	Applicato (Si \ No)	Descrizione della modalità per garantire i diritti dell'interessato o motivazione dell'inapplicabilità del Diritto
Informative	SI	Informativa generale sul trattamento dei dati dei contribuenti presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli dichiarativi.
Accesso ai dati	SI	L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano in relazione al trattamento in oggetto.
Rettifica dei dati	NO	Non applicabile al trattamento in oggetto ma eventualmente consentita in relazione ai trattamenti attraverso cui vengono acquisiti i dati oggetto di elaborazione
Cancellazione dei dati	NO	Non applicabile al trattamento in oggetto ma eventualmente consentita in relazione ai trattamenti attraverso cui vengono acquisiti i dati oggetto di elaborazione
Limitazione del trattamento	NO	Non applicabile al trattamento in oggetto ma eventualmente consentita in relazione ai trattamenti attraverso cui vengono acquisiti i dati oggetto di elaborazione
Opposizione al trattamento	NO	Non applicabile al trattamento in oggetto ma eventualmente consentita in relazione ai trattamenti attraverso cui vengono acquisiti i dati oggetto di elaborazione

6 Valutazione della presenza di trattamenti ad elevato rischio intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati

(omissis)

7 Gestione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati

(omissis)

8 Gestione dei rischi per l'Organizzazione

(omissis)

9 Determinazione e valutazione del Rischio Intrinseco per l'Organizzazione e per gli Interessati

(omissis)

10 Misure di sicurezza per gestire i rischi

Nell'effettuazione delle attività in esame vengono seguite oltre alle indicazioni riportate nelle comunicazioni di servizio anche le policies che attengono al rispetto delle misure di sicurezza organizzative e procedurali vigenti in Agenzia. I Gestori delle Componenti aggiornano e pubblicano sulla intranet le Politiche (Policies), le Istruzioni e le Procedure operative, le Linee guida e le Misure di sicurezza di propria competenza.

Le misure di sicurezza, predisposte da SOGEI S.p.a., in relazione ai diversi obiettivi riconducibili alle attività descritte nella presente DPIA, sono contenute nei documenti denominati "*Misure di sicurezza e privacy del servizio ICT*" che, salvo successivi aggiornamenti, sono da ritenersi validi anche per periodi di imposta differenti da quelli espressamente menzionati.

(omissis)

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, nell'ambito del trattamento che prevede la gestione dei dati relativi al CPB, è stata effettuata descrivendo il trattamento dei dati personali, valutando la necessità e la proporzionalità degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche da esso derivanti, ed effettuando una valutazione del livello del rischio stesso che, alla luce delle misure di sicurezza impostate e della natura dei dati utilizzati, è stato valutato complessivamente accettabile.

Resta ferma la necessità di procedere ad un aggiornamento periodico delle misure di sicurezza nonché ad un riesame delle valutazioni effettuate qualora dovessero intervenire eventuali variazioni delle modalità di trattamento, delle tipologie di dati trattati o degli scenari di rischio rappresentati.

(omissis)

LA RESPONSABILE COORDINATRICE
LA DIRETTRICE CENTRALE
Danila D'Eramo

(firmato digitalmente)